DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 4

Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati

Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e' di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si e' ancora concluso a tale data.

Versione in vigore dal 3 febbraio 2004, non più in vigore dal 3 aprile 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-24-2004/art-4-disposizioni-in-materia-di-accisa-sui-tabacchi-lavorati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it